



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

*“Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2025,
n. 203”*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. ordinario n. 99 e, in particolare, l'articolo 1, comma 150, che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 - Suppl. Ordinario n. 43, e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31/12/2024 – Suppl. Ordinario n. 44;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2025, rep. 126 del 3 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025 che, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha destinato al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 228.000,000 euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105 ed in particolare l'art. 4 comma 3 che ha stanziato ulteriori 6,00 milioni di euro per le annualità 2025 e 2026 destinati al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riparto delle risorse;

DATO ATTO che è in fase di predisposizione il decreto ministeriale MIT/MEF per l'attuazione della misura di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n. 2, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 13 milioni di euro (annualità

2025) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

CONSIDERATO altresì che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n. 1, risultano accantonate risorse finanziarie pari a ulteriori 6 milioni di euro (annualità 2025) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025 n. 203 registrato dalla Corte dei Conti in data 3 settembre 2024 al n. 3328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 20 ottobre 2025, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile;

VISTO in particolare l'art. 7, comma 2, del suddetto D.M. 7 agosto 2025 n. 203, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi, le relative modalità di presentazione delle domande di ammissione, nonché le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria;

CONSIDERATO che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

VISTI, in particolare, l'articolo 2 e l'articolo 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m., che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 36-ter che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

PRESO ATTO che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m., occorre far riferimento, in via generale, al sovra-costi necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti come definita dal regolamento in parola;

VISTO, inoltre, l'articolo 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m. in materia di cumulo degli incentivi costituenti Aiuti di Stato;

VISTO, altresì, l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie;

VISTO l'articolo 10, comma 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al Regolamento stesso;

VISTO il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;

VISTO il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. "retrofit");

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

CONSIDERATO che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione è la società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto,

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale.

Articolo 2

(Modalità di funzionamento)

1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:

- a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;

- b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto.

2. È previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'articolo 2 comma 4 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico la finestra temporale è la seguente: **dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026**. In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.

3. All'interno del periodo di incentivazione di cui al precedente comma 2 ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203. Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al D.M. n. 203/2025, non abbiano perfezionato l'investimento entro la chiusura della rendicontazione non sono in alcun caso ammesse a contributo.

4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 13 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale. A tali risorse si aggiungono, ad avvenuta entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4 comma 3 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105, le risorse finanziarie, complessivamente pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, previste dallo stesso articolo 4 comma 3 del decreto- legge 73/2025.

5. Nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare:

- a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 6, del presente decreto direttoriale;
- b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico;
- c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
- d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- e) l'allegazione del documento d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
- f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante;
- g) la data dei documenti di cui alla lett. d) che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero, a far data dal 21 ottobre 2025).

6. Qualora all'esito della verifica indicata al precedente comma 5 siano riscontrate incompletezze e/o irregolarità afferenti alle ipotesi di cui alle lett. da a) ad f) il soggetto gestore, a mezzo PEC, entro il **27 febbraio 2026**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, richiederà quanto necessario per consentire all'impresa istante di sanare l'incompletezza/irregolarità ("soccorso istruttorio"). Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, lett. g), trattandosi di un requisito non derogabile di ammissibilità della domanda, il soggetto gestore ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa

istante agli incentivi. Analogamente si procederà nel caso in cui all'esito del soccorso istruttorio l'incompletezza/irregolarità riscontrata non venga sanata.

7. All'esito della verifica indicata al comma 5 e dell'eventuale soccorso istruttorio di cui al comma 6, per le istanze che risultino sin dall'inizio correttamente presentate o successivamente regolarizzate si provvede, tramite l'apposita piattaforma informatica di cui al successivo comma 10:

- a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle istanze presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;
- b) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere alla rottamazione di veicoli Euro 4, Euro IV o di categoria inferiore;
- c) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere all'acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR.

8. L'accantonamento di cui al comma 7 è disposto tenendo conto della data e dell'orario di invio delle istanze. Dell'ordine di prenotazione delle istanze è data evidenza tramite l'elenco pubblicato entro la data del **16 marzo 2026** ai sensi del successivo art. 3, comma 8.

9. Qualora, nel corso della successiva fase di rendicontazione di cui all'art. 11 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze e/o irregolarità sanabili procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241 del 1990. Viceversa, qualora in dette fasi siano riscontrate mancanze e/o irregolarità non sanabili, il soggetto gestore ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione agli incentivi a carico dell'impresa istante, previa comunicazione dei motivi del rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. In questo caso l'importo accantonato nel corso della fase di prenotazione, ai sensi dei precedenti commi 7 e 8, torna nella piena disponibilità delle risorse e viene riacquisito, tramite la piattaforma di cui al successivo comma 10, con possibilità di procedere allo "scorrimento" della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

10. In attuazione dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 203/2025, il soggetto gestore provvede alla realizzazione ed alla manutenzione di apposita applicazione informatica ("piattaforma"), implementando tre "contatori", soggetti ad aggiornamento, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo D.M., per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento tramite la predisposizione dell'elenco di cui al successivo art. 3, comma 8. Nella implementazione dei tre contatori il soggetto gestore tiene conto delle priorità riconosciute:

- Fino al tetto di euro 380.000,00 alle imprese che, contestualmente agli investimenti di cui alla lettera a), provvedano alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o inferiore;
- Fino al tetto di euro 4.000.000,00, alle imprese che, contestualmente agli investimenti di cui alla lettera b), provvedano alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o inferiore;
- Fino al tetto di euro 160.000,00, alle imprese che realizzino l'investimento per l'acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR (articolo 5 comma 7 lett. d) del decreto).

11. Ove la piattaforma di cui al comma 10 rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze sono accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest'ultimo caso, le istanze

precedentemente accettate con riserva sono istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

12. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è considerato ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento, nonché della determinazione del contributo massimo erogabile all'impresa all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procede alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. **L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun caso il totale delle somme accantonate sulla base dell'istanza presentata.** I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non possono in alcun caso superare le somme stanziare sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato D.M. 203/2025.

13. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al D.M. n. 203 del 7 agosto 2025 contengono l'indicazione del contributo spettante per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale. La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari al contributo massimo spettante, è calcolata dalla piattaforma sulla base di quanto indicato dall'impresa nel modello di istanza di ammissione all'incentivo che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. più volte citato, costituisce il tetto massimo del contributo concedibile.

Articolo 3

(Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle istanze)

1. Possono presentare istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.

2. È possibile presentare istanza, che ha validità di prenotazione, esclusivamente all'interno del periodo incentivante così come indicato al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalità di seguito descritte. Le liste delle istanze pervenute ed i "contatori" delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, sono raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM <http://www.ramspa.it>, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti XII edizione".

3. Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire **dalle ore 10:00 del 17 dicembre 2025** e fino e **non oltre le ore 16:00 del 16 gennaio 2026** all'indirizzo PEC ram.investimenti2026@legalmail.it. La trasmissione dell'istanza avviene, a pena di inammissibilità, dall'indirizzo PEC aziendale dell'impresa richiedente. Detto indirizzo deve essere indicato nell'istanza medesima. In ordine alla valutazione della data ed ora esatta della presentazione dell'istanza con valore di prenotazione dell'incentivo, necessaria per la predisposizione dell'elenco di cui al successivo comma 8, fa fede **esclusivamente** quanto riportato nella busta di trasporto allegata al messaggio di posta elettronica certificata ricevuta all'indirizzo ram.investimenti2026@legalmail.it.

4. Con riferimento alla possibilità prevista dall'art. 4 comma 4 del decreto direttoriale 20 novembre 2024 n. 537 (Investimenti XI edizione), possono presentare istanza le imprese che, pur avendo presentato domanda di accesso all'incentivo (edizione investimenti XI) e non avendo annullato la stessa, non hanno provveduto alla chiusura della fase di rendicontazione attraverso la piattaforma informatica.

5. L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato ai sensi del presente decreto è tenuta ad annullare l'istanza di contributo tramite apposita richiesta da inviare all'indirizzo PEC

ram.investimenti2026@legalmail.it entro i termini di chiusura della rendicontazione di cui al successivo art. 4 comma 2, per consentire il corretto scorrimento della graduatoria.

6. L'istanza per il riconoscimento del contributo è predisposta compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore <http://www.ramspa.it> nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti XII edizione" nel quale è possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello. Sul modello informatico deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa.

7. All'istanza di cui al precedente comma 6, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa che ha sottoscritto l'istanza di cui al precedente comma 6;
- b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza e avente, **a pena di inammissibilità** dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025). Il contratto/preventivo deve contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M. 203/2025.

8. Il **16 marzo 2026** il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che sono risultate regolari all'esito delle verifiche di cui all'art. 2 commi 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il link per l'accesso al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione "Temi – Trasporti – Autotrasporto merci – Documentazione - Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2025 - Investimenti". Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

9. All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. È possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e contestualmente presentare, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura "*annullamento domanda e nuova presentazione*" con l'effetto di uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma 8 ad una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.

Articolo 4

(Prova del perfezionamento dell'investimento)

1. Nella fase di rendicontazione le imprese istanti hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione ai fini della rendicontazione è resa disponibile alla pagina <http://www.ramspa.it>, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti XII edizione", successivamente alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo 3 comma 8.

2. Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono, a decorrere **dalle ore 10:00 del 18 marzo 2026 ed entro le ore 16:00 del 09 ottobre 2026**, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.A. ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 203/2025, la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del presente decreto, nonché la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le acquisizioni relative a rimorchi e

semirimorchi, le imprese forniscono altresì prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M. 203/2025. La piattaforma informatica è resa nota sul sito web dell'Amministrazione nella pagina:

<http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione>, e sul sito della RAM all'indirizzo <http://www.ramspa.it>, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti XII edizione".

Le credenziali di accesso al sistema informatico vengono trasmesse dal soggetto gestore RAM S.p.A. all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

3. L'istanza viene perfezionata con il corretto adempimento di quanto previsto al precedente comma 2, facendo salvi gli effetti della posizione acquisita nella precedente fase di prenotazione. Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le istanze che non sono state rendicontate decadono automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco di cui all'art. 3, comma 8.

4. L'impresa che, avendo presentato domanda di accesso all'incentivo, non intenda più usufruirne, è tenuta ad annullare tempestivamente la propria istanza sulla piattaforma, per consentire il corretto scorrimento della graduatoria ai successivi richiedenti.

5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, l'impresa provvede a produrre la traduzione in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa.

6. In caso di stipulazione di un contratto di leasing, in virtù della sua peculiare natura, in fase di prenotazione deve essere prodotto un preventivo di spesa, accettato dal legale rappresentante dell'impresa, avente data successiva all'entrata in vigore del D.M. n. 203/2025. Nella fase di rendicontazione deve essere prodotto il contratto di leasing e la documentazione a comprova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di chiusura della rendicontazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, oppure con la copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. La predetta documentazione deve essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la chiusura della rendicontazione.

7. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli - comprovabile tramite copia del documento unico (carta di circolazione) ovvero della ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC - sia avvenuta in Italia in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 203/2025 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025), ed entro il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri "zero".

Articolo 5

(Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico), nonché a trazione elettrica – art. 2, comma 1 lettera a) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203)

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*Full Electric*), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 e s.m. della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:

- a) indicazione del numero di targa e copia della carta di circolazione (documento unico) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203;
- b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203;
- c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi aziendali idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219;
- d) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o Euro 6 E di cui all'articolo 5 comma 2 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, deve essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV o superiori) oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;
- e) attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).

Articolo 6

(Radiazione per rottamazione di veicoli aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica- art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203)

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli adibiti al trasporto di cose uso terzi, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI step E di massa complessiva non inferiore alle 3,5 tonnellate ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'Art. 12, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

- a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV e comunque inferiore alla classe euro VI step E o Euro 6 E), oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;
- b) indicazione del numero di targa e copia della carta di circolazione (documento unico) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203.

Articolo 7

(Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto combinato – art.2, comma 1, lettera c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203)

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa *UIC 596-5* e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa *MSC* per il trasporto combinato marittimo dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al D.M. 7 agosto 2025, n. 203 volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre la prova documentale di seguito specificata:

- a) indicazione del numero di targa e copia della carta di circolazione (documento unico) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203;
- b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa *UIC 596-5* quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa *MSC 479* per il trasporto combinato marittimo;
- c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al D.M. 7 agosto 2025, n. 203, con l'indicazione dei relativi costi sostenuti;
- d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o semirimorchio, dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti l'impresa istante ha l'onere di fornire anche la seguente documentazione:

- a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Articolo 8

(Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale - art. 2, comma 1 lett. c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203)

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre:

- a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi, certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 5, comma 7 lett. b) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 per le unità frigorifere/calorifere;
- b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa e copia della carta di circolazione (documento unico) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203;
- c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n°2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

- a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Articolo 9

(Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi di tipo *Iso tank* – 20 ft o swap body 22 – 24 ft conformi alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR - art. 2, comma 1 lett. c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203)

1. Circa l'acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi di tipo *Iso tank* – 20 ft o swap body 22 – 24 ft conformi alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR e dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M. del 7 agosto 2025 n. 203 volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre:

- a) certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 5, comma 7 lett. d) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203;
- b) documentazione dalla quale risulti il numero di telaio ai fini della dimostrazione che l'acquisto e la messa in esercizio del contenitore sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203;
- c) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un contenitore analogo a quello acquistato, dovrà essere allegata copia della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione del contenitore con l'indicazione del numero di serie e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025 n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

- a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Articolo 10

(Delle maggiorazioni)

1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui all'articolo 5, comma 12 del D.M. 7 agosto 2025 n. 203, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, devono fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati devono trasmettere, nella fase di rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'articolo 3, comma 4 *ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisca già requisito per ricevere l'incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.

Articolo 11

(Della rendicontazione e dell'attività istruttoria. Soggetto gestore)

1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto attraverso la piattaforma informatica implementata da RAM per la rendicontazione e l'istruttoria dell'istanza.
2. Il Soggetto gestore svolge le attività così come definite nel presente decreto previa sottoscrizione di atto attuativo dell'accordo di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto nonché al ricevimento informatico e all'archiviazione delle istanze presentate nei termini ai fini della dell'attività di istruttoria afferente alle due fasi di cui all'art. 2, comma 1, all'aggiornamento dei "contatori" tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione. La Commissione di cui al successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.
3. Con decreto direttoriale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal Soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.
4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa deve fornire gli elementi richiesti attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.
5. Nel caso l'attività istruttoria rilevi la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal D.M. n. 203/2025 e dal presente decreto ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi.

Articolo 12

(Cumulabilità degli aiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 (*«de minimis»*) relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Articolo 13

(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'articolo 2, comma 6 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203.
2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 del D.M. 7 agosto 2025 n. 203, l'Amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.
3. Al fine di verificare quanto previsto dall'articolo 2, comma 7 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 l'Amministrazione si avvale del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto "Documentazione", nel sito web della Società RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., nonché nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

(dr. ing. Fausto Fedele)